

Milano 9 marzo 2019
News "Informa TI da GX Italia"

**A tutti i gentili clienti
e destinatari della presente
Propri indirizzi**

Oggetto: **Decreto crescita**

È stato approvato nella seduta del 4 aprile 2019 dal Consiglio dei Ministri, con la formula "salvo intese", l'atteso "Decreto Crescita", contenente importanti misure incentivanti per imprese e professionisti. Ecco una prima sintesi:

<p>(art 1) SUPER AMMORTAMENTO</p>	<p>Viene reintrodotta il superammortamento nella misura del 130 per cento per gli investimenti in beni strumentali nuovi (con esclusione dei veicoli) effettuati a decorrere dal 1° aprile 2019 al 31 dicembre 2019, ovvero entro il 30 giugno 2020, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2019 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione. La maggiorazione, peraltro, potrà essere utilizzata soltanto per la quota di investimenti di importo non superiore a 2,5 milioni di euro.</p> <p><i>Il superammortamento non era stato confermato dalla legge di Bilancio 2019.</i></p> <p>Iperammortamento <i>L'iperammortamento, invece, era stato prorogato dall'art. 1, commi da 60 a 65, della legge n. 145/2018, seppure con tre aliquote differenziate in funzione dell'entità dell'investimento (170 per cento per gli investimenti di importo non superiore a 2,5 milioni di euro; 100 per cento per gli investimenti tra 2,5 e 10 milioni; 50 per cento per gli investimenti di importo tra 10 e 20 milioni di euro).</i></p>
<p>(art. 1-bis) MINI-IRES – ALIQUOTA RIDOTTA sugli UTILI REINVESTITI</p>	<p><i>Viene soppressa la mini-Ires, introdotta dall'art. 1, commi da 28 a 34, della legge di Bilancio 2019 (legge 30 dicembre 2018, n. 145). Contestualmente si prevede l'introduzione di un'agevolazione Ires finalizzata ad incentivare il reimpiego degli utili in azienda.</i></p> <p>In particolare, è prevista la riduzione progressiva dell'aliquota Ires sugli utili reinvestiti, a prescindere dalla loro destinazione specifica, nelle seguenti misure:</p> <p>22,5% per l'anno 2019; 21,5% per il 2020; 20,5% per il 2021; 20% dal 2022 a regime.</p> <p>A tal fine la norma precisa quanto segue:</p> <p>l'agevolazione è riconosciuta per un importo pari agli utili di esercizio accantonati a riserve, diverse da quelle di utili non disponibili, nei limiti dell'incremento di patrimonio netto; l'incremento di patrimonio netto è dato dalla differenza tra i seguenti elementi:</p> <ul style="list-style-type: none">- patrimonio netto risultante dal bilancio di esercizio del periodo d'imposta di riferimento, senza considerare il risultato netto del conto economico dell'esercizio medesimo, al netto degli utili accantonati a riserva agevolati nei periodi d'imposta precedenti;- patrimonio netto risultante dal bilancio di esercizio del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018, senza considerare il patrimonio netto del conto economico dell'esercizio stesso.

A cura e in collaborazione di **Roberto Ercole Scaccabarozzi** – commercialista - revisore legale

Sede Legale

Piazza Velasca, 6
20122 Milano
P.IVA 03322310966
Cap. Soc. € 100.000,00 i.v.
R.E.A. MI-1666625

email: info@gxitalia.com
sito: www.gxitalia.com

Sede Operativa

Via De Gasperi, 127/A
23807 Merate (LC)
Tel. 039/9909500

Informa TI

(art 1-ter) DEDUCIBILITÀ IMU	Previsto l'incremento della deducibilità dell'Imu dal reddito d'impresa e di lavoro autonomo, già aumentato al 40 per cento dall'art. 1, comma 12, della legge di Bilancio 2019 (legge 30 dicembre 2018, n. 145). In particolare, attraverso la modifica dell'art. 14, comma 1, del D.Lgs. 4 marzo 2011, n. 23, si prevedono le seguenti percentuali di deducibilità:	
	PERIODI d'IMPOSTA	AMMONTARE dell'IMU DEDUCIBILE
	2019 (1)	50 per cento
	Dal 2020 (1)	60 per cento
(1) Per i soggetti con l'esercizio coincidente con l'anno solare.		
(art. 2) PATENT BOX	Si prevede la possibilità di accedere al Patent Box, di cui all'art. 1, commi 37-43 , della legge 23 dicembre 2014, n. 190, mediante la determinazione diretta del beneficiario. La norma dispone inoltre che in caso di rettifica del reddito escluso da imposizione, la sanzione per infedele dichiarazione non si applichi qualora – nel corso della verifica – il contribuente consegna al Fisco la documentazione idonea a consentire il riscontro della corretta determinazione della quota di reddito escluso. <i>Seguirà un provvedimento attuativo dell'Agenzia delle Entrate.</i>	
(art. 3) CREDITO d'IMPOSTA R&S	Attraverso alcune modifiche apportate all' art. 3 del D.L. 23 dicembre 2013, n. 145, convertito con modifiche dalla Legge 21 febbraio 2014, n. 9 , il decreto dispone quanto segue: il credito d'imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo è prorogato fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2023; a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020, si applicherà un'unica percentuale del 25 per cento (in luogo del regime attuale, che prevede due percentuali a seconda della tipologia di investimento, pari al 25 e al 50 per cento); si applicherà una nuova media di riferimento (triennio 2016-2018 anziché 2012-2014). <i>In materia era intervenuta da ultimo la legge di Bilancio 2019 (Legge 30 dicembre 2018, n. 145).</i>	
(art. 5) REGIME FORFETARIO	I contribuenti che applicano il regime forfettario sono tenuti ad effettuare le ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente, nonché sui redditi ad essi assimilati, di cui agli artt. 23 e 24 del D.P.R. n. 600 del 1973. Si interviene quindi sul testo dell' art. 1, comma 69 , secondo periodo, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità 2015). Le ritenute, relative alle somme già corrisposte precedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, sono effettuate a valere sulle retribuzioni corrisposte a partire dal terzo mese successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto-legge, in tre rate mensili di uguale importo. <i>La materia era stata ampiamente modificata ad opera della legge di Bilancio 2019 (Legge n. 145/2018), che ha introdotto la flat tax per le partite Iva con un volume di compensi o ricavi non superiore a 65mila euro annui.</i>	
(art 6) EDILIZIA	Fino al 31 dicembre 2021, ai trasferimenti di interi fabbricati a favore di imprese di costruzione o di ristrutturazione immobiliare che – entro i successivi 10 anni – provvedano alla demolizione e ricostruzione degli stessi edifici, nonché alla loro alienazione, l'imposta di registro e le imposte ipotecarie e catastali si applicano nella misura fissa di 200 euro ciascuna. Tali agevolazioni non vengono meno in presenza di variazioni volumetriche rispetto al fabbricato preesistente (sempre che la disciplina urbanistica lo consenta).	

A cura e in collaborazione di **Roberto Ercole Scaccabarozzi** – commercialista - revisore legale

Sede Legale

Piazza Velasca, 6
20122 Milano
P.IVA 03322310966
Cap. Soc. € 100.000,00 i.v.
R.E.A. MI-1666625

email: info@gxitalia.com
sito: www.gxitalia.com

Sede Operativa

Via De Gasperi, 127/A
23807 Merate (LC)
Tel. 039/9909500

<p>(art. 7) SISMA-BONUS</p>	<p>Una norma del decreto estende - nei comuni ricadenti nelle zone a rischio sismico “2” e “3” - le agevolazioni previste dall'art. 16, comma 1-septies, del D.L. 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modifiche dalla <u>Legge 3 agosto 2013, n. 90</u>. Si tratta della possibilità di detrarre il prezzo di acquisto dell'unità immobiliare, calcolato su un ammontare massimo di spesa non superiore a 96mila euro, venduta da imprese di ricostruzione o ristrutturazione immobiliare che abbiano demolito o ricostruito, allo scopo di ridurre il rischio sismico, anche con variazione volumetrica, l'immobile oggetto di successiva alienazione. I benefici previsti dall'art. 46-quater del <u>D.L. 24 aprile 2017, n. 50</u>, convertito con modifiche dalla <u>Legge 21 giugno 2017, n. 96</u>, sono così estesi agli immobili situati nelle zone classificate a “rischio sismico 2 e 3”.</p> <p>Misure della detrazione La detrazione in esame è riconosciuta nelle seguenti misure: 75 per cento, a fronte della riduzione del rischio sismico che determini il passaggio ad una classe di rischio inferiore; 85 per cento, a fronte della riduzione del rischio sismico che determini il passaggio a due classi di rischio inferiore.</p>
<p>(art. 10) BONUS ENERGIA e RISCHIO SISIMICO</p>	<p>I contribuenti che hanno sostenuto spese per gli interventi di efficienza energetica ed antisismici di cui, rispettivamente, agli articoli 14 e 16 del D.L. 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modifiche dalla <u>Legge 3 agosto 2013, n. 90</u>, possono ricevere un contributo, anticipato dal fornitore che ha effettuato l'intervento, sotto forma di sconto sul corrispettivo spettante. I maggiori ammortamenti saranno deducibili fiscalmente; la norma produrrà effetto anche sulla quantificazione delle eventuali plusvalenze o minusvalenze realizzate successivamente al decorso del termine di quattro periodi d'imposta. <i>L'agevolazione in commento, peraltro, si applicherà esclusivamente ai soggetti Ires di cui all'art. 73, comma 1, lettera a), del Tuir.</i></p>
<p>(art. 12) PIATTAFORME DIGITALI</p>	<p>Il soggetto passivo che facilita, attraverso un'interfaccia elettronica, le vendite a distanza è tenuto a trasmettere, per ciascun fornitore, la denominazione, la residenza o il domicilio, l'indirizzo di posta elettronica, il numero totale delle unità vendute in Italia e il valore delle vendite (che potrà essere indicato in termini di ammontare totale dei prezzi di vendita o di prezzo medio di vendita).</p> <p>Periodicità Per tale adempimento è prevista la cadenza trimestrale, secondo modalità che saranno stabilite con apposito provvedimento direttoriale dell'Agenzia delle Entrate.</p> <p>Decorrenza dell'obbligo Il primo invio dei dati dovrà essere effettuato nel mese di luglio.</p>
<p>(art.13) PIR</p>	<p>Attualmente i Pir (Piani individuali di risparmio) sono tenuti a vincolare almeno il 5 per cento degli investimenti qualificati in strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni sui sistemi multilaterali di negoziazione, e un ulteriore 5 per cento in quote o azioni di fondi di venture capital (art.1, comma 212, Legge 30 dicembre 2018, n.145 - legge di Bilancio 2019). Il decreto riduce tale percentuale del 10% all'1,42% per gli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2019, per poi aumentarla progressivamente negli anni successivi.</p>
<p>(art. 14-bis) TRIBUTI LOCALI ROTTAMAZIONE</p>	<p>Gli enti territoriali possono prevedere la definizione agevolata (con l'esclusione delle sanzioni) delle proprie entrate, anche tributarie. La norma, in particolare, si applica: a regioni, province, città metropolitane e comuni; ai provvedimenti di ingiunzione fiscale di cui al <u>R.D. 14 aprile 1910, n. 639</u>, notificati dal 2000 al 2017, dagli enti di cui sopra o dai concessionari privati della riscossione (di cui all'art. 53 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446).</p>

A cura e in collaborazione di **Roberto Ercole Scaccabarozzi** – commercialista - revisore legale

Sede Legale

Piazza Velasca, 6
20122 Milano
P.IVA 03322310966
Cap. Soc. € 100.000,00 i.v.
R.E.A. MI-1666625

email: info@gxitalia.com
sito: www.gxitalia.com

Sede Operativa

Via De Gasperi, 127/A
23807 Merate (LC)
Tel. 039/9909500

Informa TI

(art 21) "NUOVA SABATINI"	Cambiano le modalità operative di funzionamento della "Nuova Sabatini". Il decreto prevede infatti: l'aumento a 4 milioni di euro del valore massimo del finanziamento concedibile a ciascuna impresa; la possibilità di erogare il contributo in un'unica soluzione a fronte di finanziamenti di importo non superiore a 100mila euro.
(art 21 bis) PMI CAPITALIZZAZIONE	Previsti contributi alle Pmi costituite in forma societaria che avviano processi di ricapitalizzazione da parte dei soci. A tal fine il provvedimento adotta lo schema già utilizzato per la "Nuova Sabatini".
(art. 32) MARCHI STORICI	Presso il Ministero dello Sviluppo economico sarà istituito un Fondo per la tutela dei marchi storici, con una dotazione iniziale di 100 milioni. <i>La misura sarà attuata attraverso un apposito decreto ministeriale.</i>

GX Italia S.r.l. ed il rag. Roberto Ercole Scaccabarozzi ringraziano per l'attenzione prestata e restano a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, riservandosi di tenerVi aggiornati su qualsiasi ulteriore informativa che gli scriventi riterranno importante portare a Vs. conoscenza.

Cordiali saluti

GX Italia S.r.l.
L'amministratore Unico
Rag. Aldo Beretta

A cura e in collaborazione di **Roberto Ercole Scaccabarozzi** – commercialista - revisore legale

Sede Legale

Piazza Velasca, 6
20122 Milano
P.IVA 03322310966
Cap. Soc. € 100.000,00 i.v.
R.E.A. MI-1666625

email: info@gxitalia.com
sito: www.gxitalia.com

Sede Operativa

Via De Gasperi, 127/A
23807 Merate (LC)
Tel. 039/9909500